

TRIBUNALE DI MANTOVA

PIANO DI RISTUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

EX ART. 67 D.LGS. N. 14/2019

PROPOSTO DA

SCIANNANTENO IRENE, nata 18/12/1961 ad ALTAMURA (BA), residente in Curtatone, via Achille Grandi n. 43, C.F. SCNRNI61T58A225X, rappresentata e difesa dall'avv. Angelica Silveti del Foro di Mantova, C.F. SLV NLC 71D67 E897T, pec angelica.silveti@mantova.pecavvocati.it, fax n. 0376-1999798, con domicilio eletto presso il suo studio in Mantova, via Calvi n. 71 in forza di delega allegata telematicamente al presente atto.

*** * ****

I. PREMESSA: le cause del sovraindebitamento

L'esponente riveste la qualifica soggettiva di "consumatore", ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 14/2019, in quanto persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, e versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, c. 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019 e s.m., che può essere quantificata nella misura approssimativa di euro 82.200,00, come meglio specificato in appresso.

Al fine di risolvere la descritta situazione, la ricorrente depositava, in data 16/11/2024, a mezzo dello scrivente difensore, istanza per la composizione della crisi da sovraindebitamento avanti l'Organismo di Composizione della Crisi (di seguito, O.C.C.) presso l'Ordine degli Avvocati di Mantova.

Il successivo 19/11/2024 l'O.C.C. comunicava alla odierna ricorrente che il Gestore nominato, avv. Filippo Moreschi, aveva accettato l'incarico e trasmetteva il

preventivo per l'espletamento dell'incarico da parte dello stesso Organismo; esso veniva accettato dalla cliente che procedeva al versamento dell'acconto (docc. 3-7 all. alla relazione del gestore).

Ciò premesso, per poter comprendere le cause dell'indebitamento, occorre ripercorrere brevemente la storia della Sig.ra Sciannanteno, da quando si trasferì dalla Sicilia nella provincia di Mantova nel 1989 per raggiungere il marito, anch'egli recatosi nel nord Italia per motivi di lavoro.

Quando il matrimonio con il marito naufragò nel 1998, la Sig.ra Sciannanteno, che all'epoca era casalinga, si ritrovò a dover crescere senza alcun sostegno né aiuto due figli piccoli, nati nel 1986 e nel 1992, poichè il padre smise completamente di occuparsene sia economicamente che affettivamente, avendo egli formato una nuova famiglia da cui sono nati altri due figli.

Dopo aver trovato impiego come ausiliaria precaria presso l'Ospedale Carlo Poma di Mantova, nel 2001 superò l'esame per diventare operatrice sociosanitaria, e venne assunta a tempo indeterminato con tale qualifica presso l'ospedale cittadino.

Nel 2007, grazie alla stabilità economica ottenuta con il proprio lavoro, le venne concesso da Unicredit Banca un mutuo ipotecario di € 137.000,00 della durata di 30 anni con rata variabile, per l'acquisto di un appartamento a Porto Mantovano.

Purtroppo, il noto aumento dei tassi di interesse registrato negli anni successivi provocò un progressivo e vertiginoso incremento della rata del mutuo, arrivata a sfiorare l'importo di € 900 mensili.

Negli stessi anni, la Sig.ra Sciannanteno iniziò ad essere affetta da molteplici e gravi problemi di salute, come riassunti nell'elenco allegato alla relazione del gestore (doc. 14 all. alla relazione del gestore).

In particolare, alla ricorrente, da molti anni è stata diagnosticata una lombosciatalgia cronica, a causa della quale, in seguito ad un primo intervento di discectomia discale nel 2006, ha subito un ulteriore e delicato intervento chirurgico alla colonna vertebrale nel 2025 (doc. 16 all. alla relazione del gestore).

Alla descritta patologia, successivamente, si associarono anche importanti problemi urologici che stanno tuttora causando alla ricorrente una severa riduzione della mobilità e gravi problemi tali da impedire il normale svolgimento della vita sociale e relazionale (doc. 18 all. relazione del gestore).

La Sig.ra Sciannanteno da circa due anni soffre, inoltre, di problemi cardiaci, essendole stato diagnosticato il blocco branchiale sinistro in un referto medico che la definisce soggetto “*ad alto rischio cardiovascolare*” (doc. 15 all. alla relazione del gestore). Le è, infine, stato diagnosticato il “pollice a scatto” bilaterale, patologia che le causa forti dolori alle mani (doc. 17 all. rel. del gestore).

Per poter far fronte alle ingenti spese mediche rese necessarie da queste gravi patologie, cui si aggiunsero anche rilevanti spese dentistiche, nel 2013 la Sig.ra Sciannanteno, già oberata dal costo del mutuo, si determinò a chiedere un primo finanziamento a Findomestic.

Negli anni successivi la stessa società suggerì la rinegoziazione del finanziamento, cui ne seguirono altri, a costi sempre più elevati, fino a giungere a quello attualmente in essere, stipulato in data 13/11/2020, di € 24.000,00, con rate mensili di € 256,00 per la durata di 10 anni, finanziamento garantito dalla cessione volontaria di 1/5 dello stipendio (doc. 19 all. rel. del gestore).

Nel 2021 la Sig.ra Sciannanteno, non potendo più sostenere il costo del mutuo, divenuto via via sempre più oneroso, fu così costretta a vendere la propria casa,

riuscendo ad estinguere il mutuo con il ricavato dalla vendita, ma senza che le restasse alcuna liquidità residua (doc. 45 all. relaz. gestore).

Per poter fronteggiare le spese del trasferimento nella nuova abitazione e, in particolare, la cauzione prestata a garanzia della stessa, le spese per l'arredamento (doc. 50 all. relaz. gestore), in aggiunta alle spese per le cure mediche, la Sig.ra Sciannanteno si trovò costretta a chiedere a Unicredit Banca un finanziamento nel marzo 2022, in concomitanza con il trasloco presso l'abitazione ubicata a Mantova, ed altri tre nel 2023 che, in realtà, furono finalizzati unicamente a ripianare esposizioni debitorie precedenti (ad eccezione del solo finanziamento del 3/3/2023), come si evince dal dettaglio dei singoli finanziamenti, gravando, quindi, la ricorrente di nuovi debiti ma senza lasciarle alcuna liquidità (doc. 23 all. relaz. gestore).

Nello stesso contesto si inserisce un ulteriore finanziamento concesso dall'INPS di € 5.000,00 lordi, denominato "piccolo prestito", della durata di quattro anni con una rata mensile di € 113,27, prelevata direttamente dallo stipendio della consumatrice, in quanto garantito dalla cessione di 1/5 dello stipendio, come la cessione a favore di Findomestic (doc. 22 all. relaz. gestore).

Esaminando le cause del sovraindebitamento, non si può sottacere la circostanza che dallo stesso anno 2021 l'esponente iniziò a soffrire di disturbo "da gioco d'azzardo", secondo la diagnosi effettuata dalla dott.ssa Giada Castello, psicologa presso il SerD di Mantova, ove la Sig.ra Sciannanteno, da marzo 2025, sta seguendo un percorso psicologico per curare tale dipendenza comportamentale, caratterizzata – come noto - da un bisogno compulsivo di giocare, che causa un disagio significativo e la drastica compromissione della sua vita personale, sociale e lavorativa (doc. 31 all. relaz. gestore).

L'istante ha accettato di sottoporsi a terapia che prevede colloqui sia psicologici, sia con l'assistente sociale, individuali e di coppia, dimostrandosi disponibile al dialogo e determinata a proseguire il percorso intrapreso; segue, inoltre, una cura farmacologica sotto il controllo del Dott. Angelo Denaro, medico psichiatra, che oltre a confermare la diagnosi di "gioco d'azzardo patologico", ha altresì riscontrato uno stato ansioso, evidentemente correlato alla ludopatia, tanto da prescrivere un aumento dei farmaci antidepressivi già in precedenza assunti (doc. 32,33 all. relaz. gestore).

Dal mese di aprile 2025 la ricorrente, avendo raggiunto la consapevolezza che la "ludopatia" è causa di tutti i propri problemi, ha abbandonato radicalmente il gioco ed ha lasciato la gestione delle proprie risorse economiche al proprio compagno, che gestisce carte di credito e bancomat, affidandole esclusivamente modeste somme di denaro nella misura strettamente necessaria per le spese correnti (docc. 34, 35 all. relaz. gestore).

Risulta evidente, pertanto, da un lato, che i debiti contratti dall'istante siano riferibili alla necessità di disporre di liquidità per poter far fronte alle ingenti spese mediche ed alle necessità della famiglia; dall'altro lato, è altresì innegabile che l'indebitamento sia stato aggravato dalla patologia della quale la ricorrente è affetta, per la cura del quale sta seguendo proficuamente un percorso riabilitativo *ad hoc*.

II.- Requisiti per l'accesso alla procedura. Assenza di condizioni soggettive ostative.

L'istante, come si è anticipato, è consumatrice, e non si trova in alcuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore previste dall'art. 69 D.lgs 14/2019.

In particolare, non è stata esdebitata nei 5 anni precedenti la presente domanda e non ha mai beneficiato dell'esdebitazione in epoca anteriore (doc. 34 all. relaz. gestore).

Si deve, inoltre, escludere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata da colpa grave, malafede o frode, in quanto la stessa affonda le proprie radici in una pluralità di concause che comprendono un contesto familiare difficile, un quadro clinico caratterizzato da plurime gravi patologie cui si è associata una grave depressione, culminata nella dipendenza da gioco d'azzardo.

Su quest'ultimo tema ha avuto modo di pronunciarsi la giurisprudenza di merito, che esaminando alcune fattispecie assimilabili a quella di cui è causa, ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, statuendo che la grave ludopatia patologica esclude il carattere colpevole del sovraindebitamento *“in quanto determinata da uno stato patologico di rilevante gravità che ha comportato una sensibile riduzione del reddito disponibile e quindi l'assunzione di svariate obbligazioni per estinguere quelle precedenti, contratte per alimentare il gioco d'azzardo”* (cfr. Trib. Catania, 7 aprile 2023).

Analogamente, disponendo l'omologa di un piano del consumatore nell'ambito di una fattispecie del tutto assimilabile a quella di cui è causa, il Tribunale di Torino ha riconosciuto che il ricorrente soffriva di *“disturbo da gioco d'azzardo”, secondo la diagnosi effettuata dalla dott. F.C., psicologa e psicoterapeuta ... descritto dalla stessa come “disturbo ricorrente e mal adattivo che compromette le attività personali, familiari e lavorative”. Dalla stessa relazione si evince come il comportamento del signor Xxx è patologico in quanto trattasi “di disturbo che può essere paragonato ai disturbi correlati alle sostanze e dipendenze. Il signor Xxx ha accettato di sottoporsi*

a terapia ed ancor oggi segue una cura farmacologica a base di antidepressivi e Xanax. Dal gennaio 2015 il signor Xxx ha dichiarato di non giocare più ed ha lasciato la gestione economica della famiglia alla moglie, che gestisce tutti gli strumenti finanziari - carte di credito - bancomat - affidando al marito il denaro nella misura strettamente necessaria per le spese correnti” (cfr. Trib. Torino, 8 giugno 2016).

Alla luce della giurisprudenza in esame, si ritiene di poter escludere che il disturbo da gioco d'azzardo contraddistinto dalle caratteristiche patologiche evidenziate, associato ad una prognosi favorevole dei sintomi, ad un sostegno psicologico, farmacologico e familiare possa configurare una colpa grave in capo alla ricorrente nella genesi dell'indebitamento di cui è causa tale da impedire l'accesso alla procedura di cui è causa, che rappresenta l'unico rimedio per la ricorrente di risolvere concretamente la grave situazione di sovraindebitamento nella quale versa.

III.- Il sovraindebitamento.

La situazione patrimoniale della ricorrente integra senza dubbio il requisito oggettivo del sovraindebitamento di cui all'art. 2 lett. c) D.lgs. 14/2019, e, in particolare, dell'insolvenza come definita dalla lett. b) della stessa disposizione, ovvero come lo “*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le priorie obbligazioni*”.

Tale conclusione si ricava senza tema di smentita dalla seguente comparazione tra attivo, passivo, e spese per il mantenimento della famiglia.

a) Passivo:

L'attuale situazione debitoria della ricorrente è così rappresentabile:

1. Findomestic:

- finanziamento di € 24.000,00 c.a. con cessione volontaria di 1/5 stipendio; decorrenza febbraio 2021 – genn. 2031, rata mensile € 256,00; residuo al 31/12/2025 € 15.104,00;

2. **INPS “piccolo prestito”** di € 4.900,00, con cessione volontaria 1/5 dello stipendio, decorrenza dicembre 2022 - dicembre 2026; rata mensile € 113,27; residuo al 30/12/2025 € 1.359,24;

3. UNICREDIT (n. 4 finanziamenti; n. 1 affidamento in conto corrente):

a) finanziamento del 22/03/2022 di € 28.389,78 (di cui € 18.890 utilizzati per estinguere debito verso Findomestic); decorrenza: 1/5/22-1/4/2032, rata mensile € 311,63; residuo € 22.953,88;

b) finanziamento del 03/03/2023 di € 4.449,03, decorrenza 1/5/2023-1/4/2030, rata mensile € 71,58; residuo € 3.696,50;

c) finanziamento del 02/05/2023 di € 12.718,37 (di cui € 5.570,00 per estinguere altri finanziamenti), decorrenza 1/6/2023-1/5/2033, rata mensile € 161,11; residuo € 11.767,86;

d) finanziamento del 25/8/2023 di € 7.784,24 (di cui € 3.469,33 per estinguere altri finanziamenti), decorrenza 1/10/2023-1/9/2033, rata mensile 98,61; residuo € 7.320,95.

e) affidamento in conto corrente interamente utilizzato, con saldo a debito di € 1.809,83.

Tali importi sono stati comunicati dal creditore al gestore nominato e si riferiscono alla data del 24/2/2025 (doc. 24 all. relaz. gestore).

Il debito nei confronti di Unicredit ammonta, pertanto, a complessivi € 47.549,02.

4.COMPASS:

a) finanziamento di € 16.500,00 c.a. con decorrenza 30/7/2024-30/6/2031, rata mensile € 196,19; debito residuo di € 16.497,98;

b) carta “easy” con affidamento di € 1.500,00 integralmente utilizzato, per un debito totale di € 1.742,97.

Gli importi indicati sono quelli comunicati in data 6/2/2025 dal creditore al gestore nominato (doc. 27 all. relaz. gestore)

Ai debiti sopra descritti, che la ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente e che hanno determinato il sovraindebitamento, si aggiungono quelli derivanti dalla instaurazione della presente procedura, pari ad € 1.830,00 nei confronti dell'O.C.C., come da preventivo accettato dalla ricorrente in data 9/1/2025 (doc. 6 all. relaz. gestore) ed € 2.912,00 (2.800,00 + CPA 4%) per i compensi legali spettanti allo scrivente difensore.

b) Attivo:

1. quota di 1/32 di proprietà di un immobile ad uso abitativo sito ad Altamura, ereditato dai genitori, in comunione con altri parenti (doc. 42 all. relaz. gestore), del valore stimabile intorno ad € 2.000,00 (sul punto si rinvia alla valutazione effettuata dal gestore, a pag. 24 della allegata relazione);
2. autovettura Dacia Duster del 2014 ed acquistata usata nel 2016, di valore modesto ed incerto, compreso in una forbice da 0 (come da valutazione della concessionaria: doc. 49 all. relaz. del gestore) a circa € 5.500,00 (come da valutazione di autoscout24: doc. 47 all. relaz. gestore);
3. stipendio, pari a circa € 1.550,00-1.600,00 mensili (per 13 mensilità), al lordo della decurtazione di € 256,00 e di € 113,27 mensili derivante della cessione

volontaria di 1/5 dello stipendio stesso a favore rispettivamente di Findomestic e dell'INPS (cfr. buste paga sub docc. 20-21 all. relaz. gestore).

c) Spese per il mantenimento della famiglia.

A causa delle precarie condizioni di salute e dell'incapacità di far fronte alle spese di vita quotidiane stante l'insufficienza del proprio stipendio, interamente assorbito dai debiti contratti nel corso del tempo, l'istante si è determinata a lasciare la propria casa in locazione per trasferirsi, nel mese di febbraio 2024, presso l'abitazione del proprio compagno, Sig. Pacchioni Gabriele (cfr. stato di famiglia: doc. 2 all. relaz. gestore), un alloggio popolare allo stesso assegnato nel Comune di Curtatone al canone mensile di € 186,00 oltre alle spese condominiali per un totale di € 320,00 circa (doc. 54 all. relaz. gestore).

Anche la situazione economica del Sig. Pacchioni, tuttavia, non è delle più rosee, in quanto fruisce di una pensione di vecchiaia erogata dall'INPS pari a circa € 600,00 mensili, al netto della trattenuta di 1/5 per un finanziamento stipulato con Findomestic per poter far fronte alle necessità quotidiane (doc. 52 e 53 all. relaz. gestore).

Anche il Sig. Pacchioni, inoltre, soffre di alcune patologie che richiedono cure ed esami particolarmente costosi, che incidono in modo determinante sul *budget* familiare (doc. 55 all. relaz. gestore); ha, inoltre, subito un intervento alle ginocchia che ha drasticamente ridotto la sua mobilità imponendo costose sedute di fisioterapia. In ragione di tutte queste patologie è stato anche dichiarato invalido civile (doc. 51 all. relaz. gestore).

Il reddito ISEE del nucleo familiare, costituito dalla ricorrente e dal Sig. Pacchioni, è pari ad € 13.259,42 (cfr. doc. 56 all. relaz. gestore).

Come si evince dall'allegato elenco, le spese mensilmente sostenute dalla famiglia per il proprio mantenimento ammontano ad € 1.700,00-1.800,00 circa (doc. II).

La circostanza che le spese indicate siano rappresentative di una famiglia che vive in una situazione di ristrettezza economica è confermata dal rilievo che i consumi medi di una famiglia di due persone residente in Lombardia, calcolati dall'Istat e relativi all'anno 2024, sono pari a complessivi € 2.700,00 mensili, come risulta dal report sulle spese per i consumi delle famiglie del 7/10/2025 pubblicato sul sito dell'istituto.

Tenuto conto che al netto delle trattenute di 1/5 sugli stipendi della ricorrente e del Sig. Pacchioni, residuano rispettivamente € 1.200,00 ed € 600,00 circa, per un totale di una disponibilità complessiva mensile di € 1.800,00, dedotte le spese per il mantenimento della famiglia come restrittivamente indicate, non resta a disposizione alcuna somma per poter far fronte agli ulteriori debiti nei confronti di Unicredit e di Compass (vale a dire, i creditori che non hanno la trattenuta sullo stipendio).

IV. Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti.

Al fine di risolvere la situazione di sovraindebitamento descritta al paragrafo precedente, la ricorrente intende proporre un piano di ristrutturazione dei debiti che sia proporzionato rispetto alle proprie risorse economiche e che consenta alla propria famiglia di vivere decorosamente – ancorché non senza sacrifici - per i prossimi anni.

La ricorrente si rende, anzitutto, disponibile a conferire nel piano di ristrutturazione la quota di comproprietà dell'immobile sito ad Altamura, abitato da una parente, che, tuttavia, non sarà di facile liquidazione, trattandosi di immobile indivisibile in natura, frazionato in quote di proprietà distribuite tra undici intestatari

e, in ogni caso, di modesto valore.

Intende, invece, escludere il conferimento dell'autovettura, anch'essa di modesto valore (sul punto si rinvia alle osservazioni svolte dal gestore nella relazione particolareggiata) e, comunque, indispensabile all'istante per recarsi al lavoro, posto che la famiglia non dispone di altri veicoli.

Non sussistendo altri beni da conferire per poter soddisfare i creditori, né garanzie da parte di terzi, la Sig.ra Sciannanteno si offre di mettere a disposizione dei creditori una quota mensile del proprio stipendio, che ritiene congruo – ancorché gravoso per le proprie disponibilità - quantificare nell'importo mensile di € 400,00, per 13 mensilità per tre anni.

La somma proposta è di poco superiore alla quota di 1/5 dello stipendio che, si ribadisce, ammonta ad € 1.550 circa mensili, ed alla quota attualmente trattenuta sullo stipendio per effetto della cessione di 1/5 a favore di Findomestic e dell'INPS (per un totale di € 369,00 mensili).

L'importo così realizzabile, pari ad € 15.600,00, consentirebbe di soddisfare integralmente il credito in via di prededuzione dell'Organismo di Composizione della Crisi, pari ad € 1.830,00, le spese di procedura (ad oggi difficilmente quantificabili ma prudenzialmente indicate dal gestore in € 500,00) ed il credito in via privilegiata dello scrivente difensore, pari ad € 2.912,00 (2.800 + 4% CPA).

Il residuo, pari a circa € 10.258,00 consentirebbe di soddisfare parzialmente i creditori chirografari, nella percentuale dell'12,5% circa.

La percentuale di soddisfazione potrebbe aumentare fino al 13-15% nella favorevole ipotesi di vendita della quota di proprietà dell'immobile di Altamura, stimabile approssimativamente in € 2.000,00 circa (cfr. relazione del gestore, pag. 25).

Tale proposta determina sì la falcidia dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (consentita dall'art. 67, 3° comma D.lgs. 14/2019), ma comporta altresì una redistribuzione delle somme disponibili a favore di tutti i creditori chirografari, nel rispetto della *par condicio creditorum*.

**** * ****

Tutto ciò premesso, la Sig.ra. **IRENE SCIANNANTENO**, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale di Mantova, ritenuti ammissibili la presente proposta ed il correlato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, essendo sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, voglia pronunciarsi in accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI:

- in via preliminare: disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;

– in via principale: omologare il piano di ristrutturazione dei debiti descritto in narrativa, adottando i provvedimenti di cui all'art. 70, comma 1 d.lgs. n. 14/2019.

Con riserva di produrre ulteriore documentazione a richiesta del Giudicante ove si rileva necessario.

Oltre alla procura alle liti si allegano i documenti di cui all'art. 67 comma 2 ccii:

I. elenco dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;

II. elenco degli stipendi e delle pensioni della ricorrente e del Sig. Pacchioni, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;

III. relazione particolareggiata del gestore nominato, con i documenti ivi allegati, da considerarsi parte integrante del presente ricorso.

Si precisa che i redditi della ricorrente sono documentati dai modelli 730/2023, modello 730/2024 e modello 730/2025 allegati sub docc. 39, 40, 41 alla relazione del gestore; inoltre, la consistenza e la composizione del patrimonio sono già stati descritti nel presente ricorso e l'unico atto eccedente l'ordinaria amministrazione compiuto negli ultimi cinque anni è costituito dalla vendita dell'appartamento ubicato a Porto Mantovano, perfezionata con atto a rogito Notaio Bocchini in Porto Mantovano, in data 27/5/2021, Rep. 7652, Racc. 5267.

Il sottoscritto procuratore ai sensi del d.p.r. 115/2002 dichiara che per il presente procedimento è dovuto il pagamento del contributo unificato fissato in misura pari ad € 98,00.

Mantova, 15 gennaio 2025

Avv. Angelica Silveti